



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE SULLA PREMIALITÀ EX ART. 9 DELLA L. N. 240/2010

La Legge n. 240/2010 prevede, all'art. 9, l'istituzione di *“un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati”*.

Sulla base di tale disposizione ogni Università istituisce il Fondo per la premialità e, laddove l'Amministrazione preveda la possibilità di integrare il Fondo con risorse derivanti da attività conto terzi ovvero finanziamenti pubblici o privati, adotta un apposito Regolamento finalizzato a definire i criteri per la distribuzione dei compensi aggiuntivi per il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.

Nell'Ateneo di Bologna, con Decreto Rettorale n. 1611 del 9.9.2019 è stato emanato il Regolamento per la disciplina del Fondo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge 240/2010. Tale Regolamento ha definito in modo puntuale sia le risorse che confluiscono al fondo sia le modalità di utilizzo delle stesse a favore del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo.

Considerato che, come già evidenziato, il suddetto Regolamento disciplina anche l'utilizzo delle risorse derivanti dai progetti competitivi, anche comunitari, e prevede di destinare una quota di tali risorse all'incentivazione del personale contrattualizzato di cui al CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, l'Amministrazione, parallelamente ai lavori istruttori per la stesura del Regolamento, ha avviato un tavolo sindacale per la definizione delle modalità e dei criteri di riparto di tali risorse in favore del personale contrattualizzato di cui al CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, in linea con quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti contrattualizzati è definito dai contratti collettivi.

In data 25.7.2019 le Parti hanno sottoscritto un *“Accordo sui criteri di distribuzione dei compensi premiali ex art. 9 della L. 240/2010”*, nel quale è stata esplicitata la quota delle risorse del Fondo per la premialità destinate al personale tecnico amministrativo e sono state concordate le modalità per distribuirle, prevedendo i seguenti tre tipi di compenso:

- il **“compenso aggiuntivo”**, da distribuire secondo criteri già concordati con le Parti sindacali nel CCIL 2016 – punto B), **lett. a)** dell'Accordo;
- i **“compensi per i progetti dei Dipartimenti di Eccellenza”**, che sono riconosciuti al personale tecnico amministrativo afferente agli stessi e al personale dell'Amministrazione Generale direttamente coinvolto nella gestione dei progetti – punto B), **lett. b)** dell'Accordo;
- i **“compensi per specifici incarichi”**, che vengono conferiti dal Direttore Generale per finalità organizzative specifiche sulla base di linee di priorità approvate dal Consiglio di Amministrazione, definite in modo coerente con gli obiettivi di performance dell'Ateneo, dopo un confronto con le parti sindacali per la definizione degli ambiti ove verranno conferiti i singoli incarichi - punto B), **lett. c)** dell'Accordo.



A seguito di numerose richieste delle Parti sindacali la delegazione di Parte pubblica dell'Ateneo, nel mese di dicembre 2023, ha avviato un tavolo di trattativa sindacale con la finalità di analizzare le risultanze applicative dell'accordo sulla premialità sottoscritto il 25.7.2019 e di apportare allo stesso le necessarie modifiche e integrazioni.

Al termine della trattativa sindacale, in data 7.12.2023 è stata siglata con le Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Federazione Scuola-RUA e ANIEF una nuova ipotesi di Accordo sui criteri di distribuzione dei compensi premiali ex art. 9 della L. 240/2010.

Con tale ipotesi di accordo l'Amministrazione ha ritenuto di accogliere la proposta sindacale di incrementare del 3% le risorse di cui alla lettera c) dell'Accordo del 2019, ossia la quota di prelievo sui progetti di ricerca e programmi competitivi, passando così dall'attuale prelievo del 15% al 18%. Inoltre, con riferimento alla distribuzione delle risorse, le Parti hanno contrattato unicamente una modifica delle modalità distributive delle risorse di cui alla lettera c), attualmente destinate alla remunerazione di specifici incarichi, conferiti dal Direttore Generale al personale B, C e D non titolare di responsabilità. Le nuove modalità distributive condivise dalle parti sono le seguenti:

- 2/3 delle risorse sono destinati al fondo premialità da distribuire in parti uguali a tutto il personale contrattualizzato di cui al CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca senza distinzione di categoria, come le risorse di cui alla lettera a) e b);

- 1/3 delle risorse è a disposizione del Direttore generale per l'assegnazione di specifici incarichi, funzionali a far fronte a esigenze organizzative di particolare rilevanza strategica e progettuale, il cui importo massimo annuo è pari a € 1.500.

Le risorse finora trasferite a favore del personale contrattualizzato dalle strutture dipartimentali che gestiscono i progetti competitivi per la finalità di cui alla lett. c) applicando il prelievo del 15% risultano pari a:

- anno 2020 - € 175.365,60;
- anno 2021 - € 45.769,85;
- anno 2022 - € 101.518,14;
- anno 2023 - € 61.895,90 (dato in fase di consolidamento).

Le risorse derivanti dai trasferimenti avvenuti negli anni scorsi da parte delle strutture in applicazione del Regolamento Premialità sono state accantonate al fondo CG.EP 02.02.14 Fondo d'ateneo art. 9 L 240/10. Pertanto, l'ammontare pari a euro 198.677,26 finalizzato al riconoscimento del "compenso aggiuntivo" di cui al punto 2). lettera a) dell'art. 8 del sopra citato regolamento trova copertura su tale fondo e non comporta maggiori oneri a budget.

Si precisa che l'ammontare pari a circa euro 50.000 è accantonato al fondo CG.EP.02.02.05 Fondo accessorio TA TI e TD.

Considerato che le suddette risorse non sono state integralmente utilizzate negli anni di competenza per le finalità indicate nell'accordo del 2019, nell'ipotesi di accordo in parola è stata anche prevista una disciplina transitoria per definire le modalità di utilizzo delle risorse residue:

- i residui 2023, al netto degli importi necessari a garantire il pagamento degli impegni assunti con gli incarichi già conferiti, sono a disposizione del Direttore generale nell'anno 2024 per le finalità riportate al punto 2). lettera d) dell'ipotesi di accordo,
- i residui relativi agli anni 2020-2022 saranno distribuiti nell'anno 2024 a titolo di «compenso aggiuntivo» di cui al punto 2). lettera a).

L'ipotesi di accordo in esame, una volta approvata dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritta definitivamente, sarà recepita nel Regolamento premialità ex art. 9 della L. 240/2010, che attualmente è in fase



di revisione. Una volta concluso il lavoro istruttorio per la revisione del Regolamento, lo stesso sarà sottoposto all'approvazione degli Organi Accademici.